

PROT. N. 4950
Raccomandata

Brindisi, li 30-5-87

111 01 111 1504/2 ORLANDINO ALESSANDRO
VIA EGNAZIA 96
72011 BRINDISI

OGGETTO : Legge Regionale n. 54 del 20/12/1984 - Art. 23 -
Legge Regionale n.3 del 24/01/1996.

Si porta a conoscenza della S.V. che il comune di BRINDISI
con deliberazione N. 356 del 20/03/97 esecutiva a sensi di legge,
ha comunicato a questo Istituto di aver provveduto nei confronti
della S.V., alla regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio
sito in BRINDISI Via VIA EGNAZIA N. 96 A 5

Conseguentemente, al fine di provvedere alla stipula del relativo
contratto di locazione la S.V. dovrà versare a questo Istituto a mezzo
dell'allegato bollettino di c/c postale la somma di L. 378.924
come di seguito indicato :

- 1) Deposito a garanzia degli obblighi contrattuali L. 252.616
2) Mensilità di fitto oggettivo L. 126.308
T O T A L E L. 378.924

Si invita, quindi, la S.V. a presentarsi con cortese sollecitudine,
e comunque non oltre 30 giorni dalla data della presente, presso questo
Istituto unitamente al proprio coniuge, munito di documento di
riconoscimento e codice fiscale, della ricevuta di versamento, nonché di
n. 10 marche da bollo da L. 20.000 (ventimila) da apporre sul
contratto medesimo.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Augusto Delli Santi)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. di repertorio

L'anno millenovecento 1987 il giorno

Dieci del mese di luglio

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,

che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in

persona del legale rappresentante Sig. ^{IL PRESIDENTE} ~~(Dott. Ing. Augusto DELLISANTI)~~

ed il Sig. ORLANDINO ALESSANDRO

Cod. Fisc. RLNLSN68T07B1801 nat a Brindisi

il 12.1968 coniugato con DISTANTO

Alessandra Cod. Fisc. SS7LSN70A43B

nat a Brindisi il 05.01.1970

convengono e stipulano quanto segue:

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Augusto DELLISANTI)

Art. 1

Lo IACP, come sopra rappresentato, in attuazione del provvedimento di assegnazione del 20.3.87 N. 356, concede in

locazione semplice al Sig. ORLANDINO ALESSANDRO

l'alloggio sito in Brindisi alla Via

Epifania civico n. 94 Edif.

scala A int. 5 piano

come descritto nel verbale di consegna allegato al presente atto

(All. A).

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sotto-
scrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra al-
lo condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale
di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica registrato a
il
. e depositato per Notaro

in	, e di adibirlo ad uso esclusivo di
abitazione per sè e per la sua famiglia quale risulta dalla documen-	
tazione agli atti dell'Ente.	

Art. 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi del	
tit. III della l.r. n. 54/84, è fissato in L.	125,308 e
potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o re-	
gionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza biso-	
gno di alcun preavviso.	

Inoltre, ai sensi della citata l.r. n. 54/84, l'importo del canone po-
trà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo com-
plessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'allog-
gio nonchè degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 34 della stessa
legge.

Al presente contratto si allega apposito prospetto per la determi-
nazione del canone di locazione (all. B).

Art. 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal primo giorno del mese

successivo alla consegna dell'alloggio, salva diversa decorrenza comunicata dall'IACP, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese con le modalità stabilite dallo I.A.C.P.

Art. 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione, libero da persone e cose.

Art. 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'assegnatario effettua il versamento di L. 252.616, pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art. 3.

Il deposito è produttivo di interessi legali annui per l'assegnatario. IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. AUGUSTO DI LIAI SANTI)

Sul deposito lo IACP è autorizzato a ritenere:

- l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;
- l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello IACP.

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

Art. 7

	Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si ri-	
	solve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'as-	
	segnazione, in caso di decadenza, annullamento dell'assegnazione, ov-	
	vero per morosità o inadempienza agli obblighi sanciti dal presente	
	contratto e dal regolamento generale.	
	Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che l'as-	
	segnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera rac-	
	comandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio	
	e sempre subordinatamente alla consegna - accettata - effettuata dal-	
	lo IACP, dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di	
	manutenzione, come previsto dal precedente art. 5.	
	Art. 8	
	L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e	
	impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento gene-	
	rale, di cui al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale	
	del presente contratto.	
	L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione	
	alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, doves-	
	sero essere apportate.	
	L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per	
	la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la	
	rendicontazione delle spese accessorie, quello per la ripartizione de-	
	gli oneri tra IACP ed assegnatario, quello per il riparto delle spese fra	
	gli utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e	
	della manutenzione.	

Art. 9

Tutte le clausole del presente contratto, nonché quelle del regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso jure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo IACP di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

Odorino Alessi
Giuseppe Alessi

Art. 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra IACP e assegnatario.

Art. 11

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Augusto DELLI SANTO)

Augusto Delli Santo

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- lo IACP nella propria sede;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui

all'art. 32 del T.U. 28-4-1938, n. 1165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e
dal regolamento generale si rinvia alla l.r. n. 54/84, alle leggi in ma-
teria di edilizia residenziale pubblica, nonchè alle disposizioni del C.C.
per quanto compatibili.

li

L'ASSEGNETARIO

Odorico Alessandri

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Augusto DALLI SANTI)

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Giuseppina Alessandri

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. i sottoscritti dichia-
rano di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nonchè
il regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'ASSEGNETARIO

Odorico Alessandri

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Giuseppina Alessandri

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSEGNA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ con la presenza dei Sigg. _____ in rappresentanza dello IACP di Brindisi _____ si è proceduto alla consegna dell'alloggio sito in via _____ quartiere _____ piano _____ interno _____, comune di _____ censito/non censito in catasto al n. _____ mappa _____ categoria _____ classe _____ rendita L. _____.

Il predetto alloggio si compone di n..... vani, di cucina, bagno, ingresso, cantina, garage per complessivi mq.....

Il Sig. _____ dichiara che l'alloggio consegnatogli si trova in perfetto stato di locazione e che non riscontra alcuna mancanza, difetto o deterioramento nelle apparecchiature sanitarie e negli infissi.

Osservazioni dell'assegnatario

[illegible]

11

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Augusto DELLA SANTI)

IACP Brindisi

Assegnatario

* Si faut l'essence